



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 263

OGGETTO:

Intitolazione di una via fittizia per i cittadini senza fissa dimora.

SETTORE: PRIMO

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 19.11.2013

F.to Dott. **Samuele Pontino**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il visto di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000: in data 26.11.2013

F.to Dott.ssa **Maria Teresa Oreste**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventisei** del mese di **novembre**, alle ore 16,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto LA SALVIA	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>
Pietro BASILE	V. Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>
Sabino FACCIOLONGO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
Laura Simona LUPU	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
Francesco MINERVA	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
Leonardo PISCITELLI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
Giovanni QUINTO	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>
Cosimo ZANNOLFI	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>

Il Dirigente del Settore Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Demografici - Contenzioso sull'istruttoria svolta dal Capo Sezione dei Servizi Demografici - Ufficio Anagrafe relata quanto segue:

Premesso che:

- spesso, alcuni cittadini si rivolgono all'Ufficio Anagrafe chiedendo, anche in assenza di indirizzo ben definito, sia perché senza fissa dimora ovvero dichiarati irreperibili, la carta di identità, da esibire alle forze dell'ordine per l'accertamento dello loro generalità;
- l'ufficio Anagrafe è tenuto al rilascio del documento di identità anche a quei cittadini, così come innanzi precisato, senza indirizzo definito;

Visto il Codice Civile e, in particolare, l'art. 43 che, testualmente, recita "Il Domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale";

Richiamato l'art. 1 della Legge 24.12.1954 n. 1288 che dispone: "*Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge*";

Dato atto che l'art. 1 del regolamento approvato con D.P.R. 30.05.1989 n. 223 si limita a ripetere il principio contenuto nella sopra citata legge anagrafica;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno del 29 maggio 1995 n. 8, che afferma: "*La richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Corte costituzionale*";

Visti i riferimenti giurisprudenziali quali:

- Consiglio di Stato, Sez. IV 18 gennaio 1990 n. 14;
 - Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n.449 del 19 giugno 2000;
 - TAR Lombardia - Sezione III - Sentenza 1 dicembre 2003 n. 5463;
 - Tribunale di Milano, Sentenza n.10257 del 2 giugno 2003;
- tutti configuranti l'iscrizione anagrafica come diritto soggettivo;

Ricordato che l'ISTAT, nella sua qualità di organo superiore di vigilanza (art. 12 Legge n. 1228/1954; art. 54 D.P.R. n. 223/1989) nelle "Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE", in Metodi e Norme - serie B, n. 29 - ed. 1992, ha dato disposizioni attuative e di concreta attuazione dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento anagrafico, indicando una prassi comportamentale per gli ufficiali d'anagrafe, che si può così riassumere:

- La persona senza fissa dimora elegge il domicilio (luogo in cui la persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi), ai fini dell'iscrizione anagrafica, in un comune di sua scelta;
- Salvo il caso in cui l'interessato, senza fissa dimora, che elegge domicilio nel comune, indichi anche l'indirizzo presso il quale intende essere iscritto (a condizione che a tale scelta non vi ostino diritti pubblici o privati), in tutti gli altri casi, l'ufficiale d'anagrafe deve istituire una via territorialmente non esistente, quindi fittizia, alla quale lo stesso ufficiale d'anagrafe dà un nome convenzionale, di fantasia. Le persone senza fissa dimora dovranno essere indicate con l'indirizzo (via e numero civico) di questa via fittizia, di fatto inesistente, ma istituita con regolare atto amministrativo;

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario istituire, nell'osservanza dell'art. 41 del D.P.R. 30/5/1989, n. 223, il quale testualmente recita:

"1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.....omissis", una via territorialmente non esistente, fittizia, dove iscrivere le persone senza fissa dimora e anche quelle senza tetto che non hanno indicato esse stesse un indirizzo;

Dato atto che tale via può assumere il nome di Via dei Girasoli ovvero Via degli Erranti, Via Degli Emigranti, Via del Giramondo.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del seguente provvedimento;

LA GIUNTA COMUNALE

Avuta lettura della sopracitata relazione del Dirigente I Settore.

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 recante il T.U. delle leggi in materia di ordinamento degli EE.LL.;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 1° Settore, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000;

Dato atto del visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 commi 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di istituire, per i motivi espressi in narrativa, una via fittizia dove iscrivere i senza fissa dimora e i senza tetto;
2. di intitolare la via fittizia con la seguente denominazione : **Via del Giramondo;**
3. trasmettere copia del presente provvedimento al I Settore – Sezione Servizi Demografici – Ufficio Anagrafe per gli adempimenti successivi e conseguenti;
4. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. - 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

F.to

Dott.ssa Maria Teresa Oreste

Il Sindaco

F.to

Ernesto La Salvia

SI ATTESTA

che la presente deliberazione, così come risulta dagli atti d'ufficio:

è in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____ ex art. 124 – comma 1 – D.Lgs. n. 267/2000.

Dal Palazzo di Città, li _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

è stata resa prontamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000).

Dal Palazzo di Città, li _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Donato Fasanelli

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Canosa di Puglia _____

SEGRETERIA GENERALE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Donato Fasanelli